

GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2012 addì 19 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

- 1) Luciano Bartolini - Sindaco
- 2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
- 3) Francesco Casini - Assessore
- 4) Rita Guidetti - “
- 5) Laura Guerrini - “
- 6) Silvia Tacconi - “
- 7) Claudio Tonarelli - “

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Deliberazione n. 22

Oggetto: Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - Determinazione del grado di copertura del costo del servizio per l'anno 2012 e delle tariffe in vigore dal medesimo anno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2007 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTO l'art. 33, comma 1 della L. 23.12.1999 n. 488 in cui si stabilisce che la data di soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al capo III del decreto legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, non è quella del 1° Gennaio 2000, ma è fissata dai termini previsti dal regime transitorio contenuti nell'art. 11, comma 1, lettera a) e b) del DPR 27 Aprile 1999 n. 158 ;

DATO ATTO che nel 1999 è stato calcolato a preventivo in 84 % il grado di copertura dei costi del servizio, giusta deliberazione C.C. n. 3 del 14.1.1999 e a consuntivo in 78,25 % giusta deliberazione C.C. n.74 del 27.6.2000 e che l'art.1, comma 134, della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Fi-

nanziaria 2006) ha prorogato di un anno il termine per la trasformazione in tariffa della tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 184, della L. 27.12.2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007) in cui è previsto che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

VISTO l'art. 1, comma 166, della L. 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008) in cui è previsto che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per l'anno 2007 resti invariato anche per l'anno 2008;

VISTO l'art. 5 del D.L. 30.12.2008, n.208 in cui è previsto che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato per l'anno 2008 resti invariato anche per l'anno 2009;

VISTO il combinato disposto dell'art.8, comma 3 del D.L. 194/2009 e dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 da cui emerge che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, non potrà comunque essere adottata dal Comune prima del 1° gennaio 2011 e che pertanto il regime di prelievo adottato nel 2009 resta invariato anche per l'anno 2010;

CONSIDERATO che anche nel 2011 è stato mantenuto il regime TARSU per i seguenti motivi:

- la Circolare dell'Economia e delle Finanze n.3/DF dell'11 novembre 2010 ribadisce la piena legittimità della TARSU fino all'obbligo irreversibile dell'applicazione della tariffa integrata ambientale;
- la Corte dei Conti in più occasioni (v. parere n. 65/2010 sez. Piemonte, parere n. 803/2010 e parere n. 21/2011 sez. Lombardia) si è pronunciata favorevolmente in tal senso;
- la vigenza delle norme di disciplina della TARSU e la conseguente possibilità per l'ente di continuare l'applicazione di detto tributo è giustificato dalla mancata emanazione del regolamento attuativo TIA ex art. 238 D.Lgs. 152/2006 e del perfezionamento di tutti gli adempimenti richiesti per la messa a regime del sistema degli ATO;

PRESO ATTO che l'art. 14, comma 7, del Dlgs. 23/2010 stabilisce che sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla ge-

stione dei rifiuti solidi urbani, e pertanto anche per l'anno 2012, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani;

ESAMINATO il Decreto Legislativo 11 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed in particolare gli artt. 65 "Commisurazione e tariffe" e 79 "Disposizioni finali e transitorie";

ATTESO:

- che secondo il disposto delle richiamate norme la tassa smaltimento rifiuti deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti producibili per unità di superficie imponibile secondo il tipo di destinazione dei locali ed aree tassabili;
- che le tariffe per ogni categoria di locali devono essere determinate in relazione al grado di copertura del costo del servizio prescelto moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie accertata, previsto per l'anno di riferimento, con uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che il costo del servizio di smaltimento rifiuti per l'anno 2012 comprensivo dello spazzamento e del contributo Consorzio esercizio associato servizio gestione integrata rifiuti urbani, è stato stimato in € 4.960.776,00, il contributo per la raccolta di materiale organico in € 3.000,00 ed il costo delle prestazioni di servizi per conferimenti in discarica in € 13.000,00 per un totale del costo del servizio di € 4.976.776,00;

ESAMINATI i prospetti di calcolo predisposti dal competente ufficio comunale relativi alla determinazione del costo di esercizio, lordo e netto, e delle deduzioni previste per legge;

PRESO ATTO che il costo di esercizio netto su cui commisurare la percentuale di copertura con i proventi ammonta a € 4.859.728,86 (comprensivo della totalità dei costi di gestione del servizio, e quindi anche l'intero costo dello spazzamento rifiuti conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 392/2000 convertito in L. n. 26/2001, ma al netto dell'importo delle esenzioni ed agevolazioni concesse) e che esigenze di ordine economico e finanziario, dirette ad assicurare l'equilibrio di bilancio, rendono necessario determinare in misura almeno pari a 99,78 la percentuale di copertura di che trattasi, garantendo in tal modo l'attuale standard di erogazione del servizio;

VISTO altresì l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote dei tributi comunali alla Giunta Municipale;

VISTO l'art. 77 bis, comma 2, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008;

VISTO il D.Lgs.vo 507/93;

VISTO il D.Lgs.vo 22/97;

VISTO il D.P.R. 158/99;

VISTA la L. 488/99;

VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze n. 25/E;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore in ordine agli aspetti tecnici e contabili, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;

VISTA la propria deliberazione n. 195 del 17.12.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

VISTA altresì l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2° e 4° lett. D) del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2012 nella misura del 99,78% il tasso di copertura del costo di esercizio netto del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per esigenze di ordine economico e finanziario dirette ad assicurare l'equilibrio di bilancio, e a garantire l'attuale standard di erogazione del servizio secondo l'allegato prospetto di calcolo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana è stato considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti, conformemente a quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2001 (art. 1, comma 7, del D.L. n. 392/2000 convertito in L. n. 26/2001);

- 3) che agli effetti della applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni sono stabilite, a decorrere dal 1° Gennaio 2012, le seguenti tariffe:

Categorie o sottocategorie euro/mq/anno

1^ Abitazioni e relative dipendenze e accessori:	€ 2,79461
2^ Uffici privati e pubblici; studi e gabinetti professionali; ambulatori e locali assimilabili; sedi ed agenzie di banca, istituti di assicurazioni e simili; agenzie turistiche, sale di incisione, sedi emittenti radiotelevisive:	€ 5,24484
3^ Attività commerciali	
3A Commercio al dettaglio prodotti ortofrutticoli e fiori: vendita, deposito ed accessori e pertinenze	€ 11,98595
3A1 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari con plurilicenze e misti: vendita, deposito ed accessori e pertinenze:	€ 7,34174
3B Commercio al dettaglio di generi diversi da quelli di cui ai punti precedenti:	€ 5,51525
3C Esercizi commerciali all'ingrosso e spedizionieri in conto terzi: vendita, deposito ed accessori e pertinenze:	€ 5,16296
3D Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie e simili; locali adibiti alla preparazione, somministrazione e vendita di pasti, punti di ristoro e simili, compresi i relativi depositi; banchi di vendita all'aperto e piazze morte:	€ 12,69843
4^ Alberghi e pensioni, affittacamere agriturismo e campeggi:	€ 5,23903
5^ Attività produttive	
5A Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, aziende agricole che esercitano attività di trasformazione	

e/o vendita di prodotti lavorati: compresi i relativi depositi, uffici, accessori e pertinenze:	€ 6,36341
5A1 Attività artigianali tipo botteghe (barbiere, parrucchiere, estetista), vendita, deposito ed accessori e pertinenze:	€ 4,01737
5A2 Attività artigianali tipo servizi (falegname, idraulico, fabbro, elettricista...): vendita, deposito ed accessori e pertinenze:	€ 2,73189
5A3 Attività artigianali tipo manutenzioni (carrozzeria, officina, elettrauto): deposito, accessori e pertinenze:	€ 3,25423
5B Attività della presente categoria con produzione di materie prime secondarie o residui destinati al riutilizzo:	€ 5,30284
6^ Sedi di associazioni ricreative culturali, politiche, sindacali, sportive, turistiche e assistenziali (per sedi si intendono tutti i locali destinati ad uffici, luoghi di ristoro, di gioco, di rappresentazioni cinematografiche e teatrali ed altri locali ed aree che si trovano nella stessa sede); palestre ed impianti sportivi in genere, teatri, cinematografi, sale da concerto, da gioco e da ballo ed altri luoghi di divertimento in genere:	€ 3,29134
7^ Musei, gallerie, biblioteche; sale ed aree di esposizione in genere, mostre campionarie, autosaloni, e simili; autorimesse pubbliche e distributori di carburante:	€ 3,28488
8^ Scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado:	€ 1,66309
9^ Ospedali, case di cura e di riposo, collegi, e convitti; carceri e caserme, istituti di rieducazione e comunità:	€ 4,87384
10^ Aree adibite a cimiteri:	€ 0,40174
11^ Aree adibite a rimessaggio in genere (roulotte, barche etc.); parcheggi; qualsiasi altra area ad uso privato non compresa nelle altre categorie, ove possono prodursi	

rifiuti che non costituisca accessorio o pertinenza
di locali già assoggettati a tassa:

€ 1,32428

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori

IL PRESIDENTE

f.to Bartolini

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.

Lì 30 marzo 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 30 marzo 2012

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesposta deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 30 marzo 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Mori